COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTELLESSA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 307

Disegno e proposta di legge (*Rinvio*):

Raccolta, conservazione, distribuzione, trasfusione del sangue e preparazione dei suoi derivati (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2686)

BARBIERI ed altri: Disciplina della raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento delle funzioni civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue (2033) 307

PRESIDENTE 307, 308
FERRARI GIOVANNI, *Relatore* 308
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 308
ANGELINI LUDOVICO 308

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BIMA e SAVIO EMANUELA: Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia (1203) 308

PRESIDENTE . . 308, 309, 310, 311, 312, 313
BARTOLE, *Relatore* 308, 309, 310, 311
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 309, 310, 311, 312, 313
BIMA 309, 310
DE MARIA 311, 312

Votazione segreta:

PRESIDENTE 313

La seduta comincia alle 10,05.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ferrara.

Discussione del disegno di legge: Raccolta, conservazione, distribuzione, trasfusione del sangue e preparazione dei suoi derivati (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2686); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbieri ed altri: Disciplina della raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue (2155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Raccolta, conservazione, distribuzione, trasfusione del sangue e preparazione dei suoi derivati » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2686) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbieri, Angelini, Borellini Gina, Caponi, Coggiola, Messinetti, Montanari Otello, Pino, Re Giuseppina, Santarelli Enzo: « Disciplina della raccolta, trasfusione del sangue umano e riconoscimento

della funzione civica e sociale delle associazioni di donatori di sangue » (2155).

Il Relatore, onorevole Ferrari Giovanni, ha facoltà di svolgere la relazione.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina avrei dovuto riferire sui provvedimenti all'ordine del giorno, di cui il Presidente ha testé dato lettura, concernenti una questione che per noi riveste la massima importanza e che ha un grande interesse anche per tutta la vita nazionale: quella della raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue e della preparazione dei derivati del sangue. Io in questi giorni mi sono discretamente documentato, ma la quantità delle osservazioni che mi giungono da ogni parte di Italia, specialmente dopo l'esame del disegno di legge governativo fatto dal Senato, è tale, e credo che anche i colleghi abbiano ricevuto numerose lettere, che sono indotto a chiedere al Presidente, al rappresentante del Governo ed a tutti i colleghi di rinviare la discussione di almeno una settimana, per giungere alla formulazione di un testo adeguato alle finalità che si vogliono conseguire.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è ammirato della sensibilità del relatore, lo ringrazia sentitamente e concorda con la soluzione da lui proposta.

ANGELINI LUDOVICO. Sono perfettamente d'accordo sulla proposta del relatore, perché un rinvio permetterà di chiarire meglio le idee; ma poiché ci troviamo di fronte a due testi diversi, che, forse, diverranno tre, dato che vi è il primitivo testo governativo, quello modificato dal Senato e poi il testo della proposta Barbieri, proporrei di nominare un Comitato ristretto, composto da pochi membri della Commissione, in modo da giungere alla prossima discussione se non con un testo unico, almeno con un accordo generale, che ci permetta di approvare rapidamente la legge.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, in linea di massima non sono contrario alla sua proposta, ma alcuni esempi, e credo che i colleghi comprendano a cosa voglio alludere, mi rendono esitante; comunque, prima di nominare il Comitato ristretto, dobbiamo procedere alla discussione generale: questa è una prassi, non un mio punto di vista.

ANGELINI LUDOVICO. La nomina di un Comitato ristretto è l'unico mezzo per giungere alla discussione.

PRESIDENTE. Propongo di portare all'esame della prossima seduta i provvedimenti, dopodiché potremo nominare il Comitato ristretto, pregando i colleghi che ne faranno parte di riunirsi possibilmente di mattina e nel mio studio in modo da definire rapidamente il compito loro affidato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bima e Savio Emanuela: Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia (1203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bima e Savio Emanuela: Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia (1203).

Il Relatore, onorevole Bartole, ha facoltà di svolgere la relazione.

BARTOLE, *Relatore*. Onorevole Presidente, ho già ripetutamente riferito, durante l'esame della proposta di legge in sede referente, sulla sostanza del provvedimento e sulle singole posizioni emerse dalla discussione, tenendo presente soprattutto le esigenze prospettate dall'onorevole Lattanzio e dall'onorevole Capua, e non ho mancato di far presente che, a seguito della richiesta del Sottosegretario per la sanità e poi del Ministero degli esteri, sarebbe stato opportuno considerare anche la situazione dei farmacisti, che si trovano nei territori africani e che dovranno in breve tempo rimpatriare.

A questo proposito mi è pervenuta una lettera del Sottosegretario per gli esteri, Storchi, che ritengo opportuno leggere alla Commissione perché precisa la esatta situazione dei connazionali che si trovano all'estero, pur limitandosi a quella dei rimpatriati dall'Egitto, Tunisia e Tangeri:

« Caro Bartole, la recente legge del 25 ottobre 1960, n. 1306, che estende ai rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri i benefici spettanti ai profughi secondo le leggi 4 marzo 1952, n. 137, e successive, non contempla alcuna disposizione in favore dei profughi titolari di licenze di esercizio di farmacie che desiderano ripristinare in Italia la loro attività.

Poiché d'altra parte, in base alla nuova legislazione tunisina, le licenze per l'esercizio di farmacie dei cittadini stranieri e quindi anche degli italiani sono ad esaurimento e non verranno rinnovate, un ristretto numero di connazionali, per effetto della predetta le-

gislazione, si troverà costretto a liquidare ben presto le proprie farmacie.

Per tale motivo, questo Ministero si è rivolto a quello della Sanità pregandolo di formulare – in sede di discussione – un apposito emendamento in favore degli italiani di Tunisia alla proposta di legge 1023 presentata il 15 marzo 1959 dai deputati Bima e Savia Emanuela, e di cui tu sei il relatore.

Ho ritenuto opportuno segnalarti quanto precede, con la fiducia che vorrai cortesemente fare quanto è in tuo potere affinché detto emendamento venga accolto, tanto più che il numero dei beneficiari non supererebbe i 4 o 5. Grazie e molti cordiali saluti. Tuo Storchi ».

Per quanto riguarda la situazione dei libici mi rimetto alle dichiarazioni fatte dal Sottosegretario Mazza, ma, comunque, sembra trattarsi di sette unità, per cui in totale l'emendamento riguarderebbe dieci o dodici persone al massimo

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Ai cittadini italiani che si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni volute negli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, i quali non hanno raggiunto la titolarità di una farmacia beneficiando della legge suddetta, è concessa, nei comuni concorsi per assegnazione di farmacie, ai fini della graduatoria, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, una maggiorazione di cinque punti per ogni commissario e non verranno applicate, nei loro confronti, eventuali disposizioni che nel frattempo stabiliscano comunque limiti di età.

Coloro che abbiano conseguito definitivamente il conferimento di farmacie in dipendenza della suddetta agevolazione, non potranno più usufruirne nei successivi concorsi, nei quali dovranno esplicitamente dichiarare tale circostanza.

Presso il Ministero della sanità sarà tenuto un registro in cui saranno segnati alfabeticamente i concorrenti che abbiano goduto del citato beneficio.

Al figlio ed in mancanza del figlio, al coniuge del farmacista premorto, purché siano abilitati all'esercizio della professione, sono estese tutte le disposizioni della presente legge ».

BARTOLE, *Relatore*. Propongo di sopprimere al primo comma, dopo le parole « ai cittadini italiani che si trovano », le parole « o verranno a trovarsi », perché un tale inciso estende in modo non controllabile i benefici di questa disposizione di legge.

Inoltre, sempre al primo comma, dopo le parole: « della legge suddetta » propongo di aggiungere le parole: « e della successiva del 2 aprile 1954, n. 104 ».

Dopo il terzo comma, ritengo che sia necessario introdurre il seguente emendamento:

« Per ottenere il beneficio di cui sopra gli interessati dovranno far pervenire entro mesi tre dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* circostanziata richiesta al Ministero della sanità che sarà tenuto a rilasciare entro trenta giorni dalla data della richiesta apposito certificato ».

Infine, propongo che l'ultimo comma sia stralciato e diventi un articolo a se stante per far usufruire del beneficio in esso contemplato gli eredi sia dei farmacisti già profughi, di cui a questo primo articolo, sia di quei farmacisti profughi dalla Somalia, Libria e Tunisia, di cui all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole alla soppressione delle parole: « o verranno a trovarsi », che estendono in modo impreciso i benefici della legge, poiché, concordando con quanto rilevato dal relatore, intende sottoporre alla Commissione questo articolo aggiuntivo:

« Delle disposizioni di cui al precedente articolo potranno usufruire i cittadini italiani residenti in Libia o Somalia e titolari di farmacia in data anteriore al passaggio della sovranità italiana in forza al trattato di pace purché all'atto del conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia in Italia si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820.

Delle disposizioni di cui al precedente articolo potranno inoltre usufruire i cittadini italiani residenti in Tunisia e titolari di farmacie che intendono per esigenze locali abbandonare la Tunisia, purché all'atto del conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia in Italia si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820 ».

BIMA. Ho ritenuto di dover includere nel testo dell'articolo l'inciso in questione perché avevo dinanzi a me chiara la situazione di alcuni farmacisti; ma ora che apprendo che

per queste persone è stato predisposto un secondo articolo, sono disposto ad accettare la abolizione dell'inciso.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo 1, che, dopo gli emendamenti testè proposti, risulta così formulato:

« Ai cittadini italiani che si trovano nelle condizioni volute negli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, i quali non hanno raggiunto la titolarità di una farmacia beneficiando della legge suddetta o della successiva legge 2 aprile 1954, n. 104, è concessa, nei comuni concorsi per assegnazione di farmacie, ai fini della graduatoria, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, una maggiorazione di cinque punti per ogni commissario e non verranno applicate, nei loro confronti, eventuali disposizioni che nel frattempo stabiliscano comunque limiti di età ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dei successivi due commi:

« Coloro che abbiano conseguito definitivamente il conferimento di farmacie in dipendenza delle suddette agevolazioni, non potranno più usufruirne nei successivi concorsi, nei quali dovranno esplicitamente dichiarare tale circostanza.

Presso il Ministero della sanità, sarà tenuto un registro in cui saranno segnati alfabeticamente i concorrenti che abbiano goduto del citato beneficio ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

L'onorevole Relatore propone il seguente comma aggiuntivo, che dovrebbe diventare il quarto, e di cui do lettura ricordando che esso è strettamente connesso con l'articolo 2 proposto dall'onorevole rappresentante del Governo:

« Per ottenere i benefici di cui sopra gli interessati dovranno far pervenire entro mesi tre dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* circostanziata domanda al Ministero della sanità, che sarà tenuto a rilasciare, entro trenta giorni dalla data della richiesta, apposito certificato ».

BIMA. Forse la mia proposta di legge non contemplava questo caso, però devo dire che per i farmacisti residenti in Algeria o in Tunisia il termine di tre mesi è da ritenere eccessivamente ristretto. Pertanto propongo di abolire questo termine o di portarlo a 6 mesi.

BARTOLE, *Relatore*. Condivido pienamente il pensiero dell'onorevole Bima, ma rimango fermo sull'emendamento da me proposto. Tutt'al più credo che si possa precisare nell'articolo 2, proposto dal Governo, una deroga a questo articolo, ma sono assolutamente contrario a non fissare alcun termine, cosa che potrebbe indurre, tra sei mesi o tra qualche anno, qualche profugo che, venutagli meno la licenza di farmacista e messosi a svolgere altre attività, si viene poi a trovare in una critica situazione economica, ad avvalersi di questa legge. Ciò costituirebbe certamente una turbativa per i concorsi, perché non si potrebbe sapere con sicurezza se ad essi parteciperebbero o meno dei farmacisti profughi.

In sostanza credo che nell'articolo 2 si possa precisare che il termine sarà stabilito a decorrere da tre mesi dalla data del rimpatrio, ma non condivido l'idea di non voler equiparare le due categorie.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero esprimere un mio parere personale. Innanzitutto, ritengo che si possa e si debba accogliere l'emendamento presentato dall'onorevole Bartole per motivi di moralità legislativa; in secondo luogo, sono convinto che l'applicazione dell'articolo 2 da me proposto non sarà limitato dall'emendamento proposto dall'onorevole relatore, in quanto riguarda soggetti che si trovano in altre condizioni giuridiche, e che la stesura stessa dell'articolo 2 non coinvolge per quelle categorie l'applicazione anche di questa norma.

PRESIDENTE. Credo che le posizioni siano ormai chiare. Prima di mettere in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Relatore ritengo opportuno rileggere l'articolo 2 proposto dall'onorevole rappresentante del Governo:

« Delle disposizioni di cui al precedente articolo, potranno usufruire i cittadini italiani residenti in Libia e in Somalia, e titolari di farmacia in data anteriore al passaggio della sovranità dell'Italia in forza del trattato di pace, purché all'atto del conferimento della autorizzazione all'esercizio della farmacia in Italia si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820.

Delle disposizioni di cui al precedente articolo, potranno, inoltre, usufruire i cittadini italiani, residenti in Tunisia e titolari di farmacia che intendono per esigenze locali abbandonare la Tunisia, purché all'atto del conferimento dell'autorizzazione all'esercizio del-

la farmacia in Italia si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820 ».

BARTOLE, *Relatore*. Alla fine di questo articolo si potrebbe aggiungere il seguente comma: « I termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo decorreranno dalla data del rientro in Patria ».

DE MARIA. Vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo un chiarimento. In sostanza la finalità del proponente mi pare sia quella di volere andare incontro ai farmacisti profughi che si trovano in particolari situazioni. Quanto disposto dall'articolo proposto dall'onorevole Sottosegretario potrà andar bene per i cittadini italiani residenti in Somalia, dove c'è stata la sovranità italiana, ma per la Libia, dove attualmente vige una legislazione sanitaria che io non conosco, o per la Tunisia, dove sono in vigore delle disposizioni che, se fanno riferimento a quelle francesi, sono diverse dalle nostre, evidentemente creerebbe una situazione di disagio.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Posso rispondere all'onorevole De Maria che il parere del Ministero degli esteri a questo proposito è il seguente: che non può succedere (e la mia preoccupazione è un po' diversa dalla sua, onorevole De Maria) che un italiano possa oggi ottenere l'autorizzazione ad aprire una farmacia in Tunisia.

DE MARIA. Effettivamente, onorevole Sottosegretario, la sua preoccupazione è un po' diversa.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Limitatamente a questo punto della sua domanda posso darle la più ampia assicurazione.

DE MARIA. Il Ministero degli esteri che cosa dice? Per quali motivi non si concede l'autorizzazione?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ci è stato comunicato per iscritto, onorevole De Maria, che in Tunisia ed in Libia agli stranieri colà residenti non verrà più concessa alcuna autorizzazione, di nessun tipo e di nessun genere.

In questo momento non sono in grado di rispondere alla seconda parte della sua domanda perché non conosco la legislazione francese e quindi dovrei fare uno studio di legislazione comparata.

Io mi sono preoccupato dell'aspetto pratico della questione, assicurandomi che oggi un italiano non può ottenere in Libia o in Tunisia la titolarità di una farmacia.

Perciò, non concordo con la proposta avanzata dal Relatore, di stabilire cioè un termine di tre mesi a partire dalla data del rientro dei beneficiari in patria; infatti dobbiamo pensare alla possibilità che si verifichi un'altra ipotesi: che, cioè, un italiano, titolare di farmacia, dopo aver chiuso la farmacia medesima, si dedichi per un certo tempo ad altra attività, che poi per un qualche motivo è costretto ad abbandonare e che ricordandosi, successivamente, dei vantaggi che in base a questa legge possono derivargli in patria, rientri in Italia e chieda l'applicazione di questa norma. Per evitare il verificarsi di simili evenienze, proporrei che la decorrenza del termine sia fissata dalla data di cessazione della titolarità di una farmacia e non già dalla data di rientro in patria. Nel caso in esame, potremmo stabilire che l'applicazione del beneficio abbia validità sino a sei mesi dopo la cessazione della titolarità di una farmacia.

DE MARIA. Io lodo i presentatori di questa proposta di legge e le buone intenzioni della Commissione, però vorrei pregare il Governo di concedere un rinvio, e ne spiego il motivo. Le finalità dei presentatori sono contenute soprattutto in quella prima parte dell'originario articolo unico dove è fatto riferimento al decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820. Quell'articolo unico prevede condizioni e situazioni ben determinate, che presuppongono un limitato campo di applicazione del beneficio. Ora, però, nel corso della discussione, siamo venuti estendendo il beneficio ad altre categorie, che inizialmente non erano state previste, e questo mi pare che sconvolga un po' la portata della legge.

Comunque, se la Commissione insiste su questa tesi, non sarò certamente io ad oppormi.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Le condizioni sono però sempre le stesse.

PRESIDENTE. Non mi pare che questa considerazione ci debba far rinviare l'approvazione di un provvedimento che ha avuto un *iter* già abbastanza lungo.

BARTOLE, *Relatore*. Per quanto mi riguarda, ho un altro motivo di perplessità, che ho espresso fin dall'inizio di questa discussione. Io mi chiedo se, dal nostro punto di vista di legislatori, sia utile e producente approvare, oggi, precedendo le cattive intenzioni dei Governi somalo, libico e tunisino, un provvedimento che viene praticamente a facilitare la politica discriminatoria di questi Governi nei confronti dei cittadini italiani.

Io mi rendo conto della situazione, ma non mi pare né utile né opportuno che sia proprio il Governo italiano a promuovere un simile provvedimento, mentre vige un regi-

me di proroga per cui la temuta iattura si presenterà solo fra alcuni anni. Non sarebbe più giusto che noi approvassimo questa legge al momento in cui questa iattura si verificherà? Questo io mi chiedo oggi, così come l'ho chiesto alla Commissione fin da quando è venuto in discussione questo provvedimento.

Comunque, se la Commissione è d'accordo, non ho difficoltà ad associarmi all'articolo proposto dal Governo, tanto più che la sua approvazione è sollecitata proprio dal nostro Ministero degli esteri, che ha una profonda conoscenza del problema.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Bima e di altri colleghi, penso che si potrebbe stabilire una data congiunta a quella del rimpatrio oppure far decorrere il termine dalla data di cessazione dell'attività.

PRESIDENTE. Ritengo che la questione possa essere superata stralciando il quarto comma dell'articolo 1 proposto dal Relatore ed introdurre un articolo 3 che dovrebbe essere così formulato:

« Per ottenere i benefici di cui alla presente legge gli interessati dovranno far pervenire una circostanziata domanda al Ministero della sanità, che sarà tenuto a rilasciare, entro trenta giorni dalla data della richiesta, apposito certificato.

Tale domanda dovrà essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 1 entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e dai soggetti di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla data in cui siano stati privati della titolarità della licenza di esercizio ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo con la proposta del Presidente che, oltre tutto, risponde, dal punto di vista formale, alle esigenze di quella tecnica legislativa che non dobbiamo mai dimenticare se vogliamo leggi ben fatte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione allora, nel suo complesso, l'articolo 1 che dopo le modifiche apportate risulta così formulato:

« Ai cittadini italiani che si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni volute negli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, i quali non hanno raggiunto la titolarietà di una farmacia beneficiando della legge suddetta o della successiva legge 2 aprile 1954, n. 104, è concessa, nei comuni concorsi per assegnazione di farmacie, ai fini della graduatoria, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, una maggiorazione di cinque punti per ogni commissario e non verranno applicate, nei loro confronti, eventuali disposizioni che nel frattempo stabiliscano comunque limità di età.

Coloro che abbiano conseguito definitivamente il conferimento di farmacie in dipendenza delle suddette agevolazioni, non potranno più usufruirne nei successivi concorsi, nei quali dovranno esplicitamente dichiarare tale circostanza.

Presso il Ministero della sanità, sarà tenuto un registro in cui saranno segnati alfabeticamente i concorrenti che abbiano goduto del citato beneficio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Governo e di cui do nuovamente lettura:

« Delle disposizioni di cui al precedente articolo potranno usufruire i cittadini italiani residenti in Libia o in Somalia e titolari di farmacia in data anteriore al passaggio della sovranità dell'Italia in forza al trattato di pace, purché all'atto del conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia in Italia si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820.

Delle disposizioni di cui al precedente articolo, potranno, inoltre, usufruire i cittadini italiani, residenti in Tunisia e titolari di farmacia, che intendono per esigenze locali abbandonare la Tunisia, purché all'atto del conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia in Italia si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3, nella formulazione da me proposta.

DE MARIA. Io vorrei insistere sulla necessità di lasciare la proposta Bima nella formulazione dei proponenti...

PRESIDENTE. Onorevole De Maria, l'articolo 2 è stato già votato e quindi non possiamo tornarci sopra.

DE MARIA. Poiché la legge non è stata ancora votata a scrutinio segreto, mi limito ad esporre delle riserve. Io ritengo che nulla potrà, al momento opportuno, impedire al Governo o ad un qualsiasi parlamentare di farsi iniziatore di una proposta analoga a quella che stiamo esaminando. Allo stato attuale delle cose, non mi sembra opportuno prevedere delle situazioni che oggi non esistono.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Prendo la parola per chiarire che noi non siamo dei legislatori i quali vogliono provvedere in anticipo ad una situazione che si creerà, ma dei legislatori che intendono supplire, sia pure con ritardo, alla deficienza di una legge precedente. Il Parlamento italiano, infatti, con la disposizione insita nella legge del 4 marzo 1952, n. 137, ha provveduto per i rimpatri dalla Tunisia, dalla Libia e dall'Egitto. In questo provvedimento, però, mentre sono state elencate tutte le categorie, per una disposizione del legislatore che non intendo interpretare né come dimenticanza né come espressione di una precisa volontà, non è stato provveduto per i titolari di licenze di esercizio di farmacie.

In sostanza oggi si chiede a noi di riparare a questa lacuna. Posso quindi dire, in tutta coscienza, che in questo modo noi non facciamo opera di spinta presso gli altri governi perché mandino via più rapidamente i nostri connazionali, ma un'opera a mio avviso giustissima in quanto diamo ai nostri connazionali (si tratta di quattro o cinque casi per la Tunisia e di sette o otto per la Libia) la possibilità di rientrare essendo messa in continuo pericolo sia la loro vita sia la loro attività.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti del Sottosegretario, pongo in votazione l'articolo 3 del quale do nuovamente lettura:

« Per ottenere i benefici di cui sopra gli interessati dovranno far pervenire circostanziata domanda al Ministero della sanità, che sarà tenuto a rilasciare, entro trenta giorni dalla data della richiesta, apposito certificato.

Tale domanda dovrà essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 1 entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e dai soggetti di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla data in cui siano stati privati della titolarietà della licenza di esercizio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1, che diviene articolo 4:

« Al figlio o, in mancanza del figlio, al coniuge del farmacista premorto, purché siano abilitati all'esercizio della professione, sono estese tutte le disposizioni della presente legge ».

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BIMA e SAVIO EMANUELA: « Provvedimenti per i farmacisti profughi già titolari di farmacia » (1203):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreucci, Angelini Ludovico, Azimonti, Babbi, Barbaccia, Barbieri Orazio, Baroni, Bartole, Borellini Gina, Colleselli, Cortese Giuseppe, Cotellessa, De Maria, Ferrari Giovanni, Forlani, Gennai Tonietti Erisia, Lattanzio, Messinetti, Minella Molinari Angiola, Montanari Otello, Pino, Re Giuseppina, Santarelli Ezio, Sartor e Sorgi.

In congedo:

Ferrara.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI